



Spett.li

Imprese/Professionisti Clienti

OGGETTO: NOVITA'

Limite trasferimento di contante

Italia Oggi 23.01.2023 p. 2

- L'art. 1, c. 384, lett. a) [L. 197/2022](#) ha modificato l'art. 49, c. 3-bis D-Lgs. 231/2007 in relazione ai limiti dell'utilizzo del contante a partire dal 1.01.2023. Con tale norma la soglia sui contanti, che fino al 31.12.2022 era posta a euro 2.000, è stata innalzata a euro 5.000.
- Tale divieto riguarda il trasferimento di denaro contante e titoli al portatore in euro o valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo fra soggetti diversi, siano essi persone fisiche che giuridiche.

Nomina per le Srl di sindaco e revisore

Il Sole 24Ore 25.01.2023 p. 28

- Secondo quanto disposto dal D.L. 118/2021, entro la data di approvazione del bilancio di esercizio 2022, dovrà essere nominato l'organo di controllo e/o il revisore nelle società a responsabilità limitata che superano i limiti dimensionali previsti dall'art. 2477. Assonime, con la circolare n. 3/2012, ha affermato che le società potranno adempiervi tramite l'assegnazione alternativa tra:
 - un collegio sindacale o un sindaco unico, con eventuale funzione di revisione;
 - un revisore;
 - un collegio sindacale o un sindaco unico e un revisore.
- Al contrario, secondo il Comitato Triveneto dei notai, sarà necessaria la nomina sia dell'organo di controllo sia del revisore e, quindi, la scelta di nomina non sarà alternativa ma concorrente.



Organo di controllo e revisore nella Srl

Il Sole 24Ore 27.01.2023 p. 29

- **In merito alla nomina obbligatoria dell'organo di controllo nelle Srl ex art. 2477, c. 2 c.c., laddove si opti per l'organo di controllo (monocratico o collegiale), in ogni caso lo stesso dovrà essere incaricato anche della revisione legale dei conti oppure dovrà essergli affiancato un revisore.**

Sanatorie fiscali – Legge di Bilancio 2023

Italia Oggi 31.12.2022 p. 22

- La legge di Bilancio 2023 prevede molteplici alternative per regolarizzare le pendenze e i contenziosi fiscali.
- Sarà possibile chiudere gli avvisi bonari derivanti dai controlli automatizzati relative ai periodi d'imposta in corso al 31.12.2019, al 31.12.2020 e al 31.12.2021, per i quali il termine di pagamento non sia ancora scaduto. Previsto un forte sconto sul versamento di interessi e sanzioni.
- Sono regolarizzabili anche le irregolarità, infrazioni e inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, non rilevanti sulla determinazione della base imponibile per imposte sui redditi, Iva e Irap e sul pagamento di tali tributi, se commesse fino al 31.10.2022. La rimozione avviene con il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d'imposta cui si riferivano le violazioni. Sanabili anche gli omessi versamenti con pagamento rateale della sola imposta senza sanzioni e interessi.
- Prevista l'adesione agevolata e definizione agevolata degli atti di accertamento, purché non impugnati e per i quali non siano decorsi i termini per presentare ricorso, nonché quelli notificati dall'Agenzia delle Entrate entro il 31.03.2023. Accanto a queste regolarizzazioni della fase precontenziosa, sono previste misure per chiudere anche le liti già instaurate, così come per le conciliazioni giudiziali fuori udienza.



Nessun utilizzo di crediti fiscali per sanatorie fiscali

Italia Oggi 10.01.2023 p. 23

- Per aderire alle varie definizioni agevolate delle controversie tributarie previste dalla [legge di Bilancio 2023](#) non è possibile utilizzare in compensazione, ex art. 17 D.Lgs. 241/1997, eventuali crediti fiscali vantati dal contribuente. Il divieto è espressamente disposto anche per la rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione.
- La possibilità di utilizzare crediti fiscali in compensazione non è invece sempre espressamente esclusa per altre misure che costituiscono la c.d. pace fiscale, tra le quali, ad esempio, la sanatoria delle irregolarità formali prevista dall'art. 1, c. 166 L. 197/2022, la definizione degli avvisi bonari e la rottamazione-quater.

Definizione agevolata cartelle

Il Sole 24Ore 21.01.2023 p. 2-3

- **L'Agenzia delle Entrate–Riscossione ha pubblicato le modalità e il servizio per presentare la [domanda di adesione](#) al provvedimento introdotto dalla legge di Bilancio 2023. La richiesta deve essere trasmessa in via telematica entro il 30.04.2023, con possibilità di pagare in forma agevolata i debiti affidati in riscossione dal 1.01.2000 al 30.06.2022, anche se ricompresi in precedenti “Rottamazioni” che risultano decadute per mancati pagamenti.** La definizione agevolata consente di versare il solo importo del debito residuo senza sanzioni, interessi di mora e aggio, mentre le multe stradali potranno essere estinte senza il pagamento degli interessi, comunque denominati, e dell'aggio. Sarà possibile pagare in un'unica soluzione o in un massimo di 18 rate in 5 anni. A coloro che presenteranno la richiesta di definizione, Agenzia delle Entrate–Riscossione invierà entro il 30.06.2023 la comunicazione con l'esito della domanda, l'ammontare delle somme dovute ai fini della definizione e i bollettini di pagamento in base al piano di rate scelto in fase di adesione. Oltre alle modalità e al servizio per la presentazione della domanda di adesione, sul portale vi sono anche le FAQ sulla nuova definizione agevolata.



Importi dovuti per Rottamazione quater

Italia Oggi 25.01.2023 p. 35

- **I contribuenti che attualmente presentano le domande per l'ottenimento del beneficio previsto dalla Rottamazione quater conosceranno l'entità del proprio debito "scontato" una volta chiusa la campagna di invii, a partire quindi dal 30.04.2023 ed entro il 30.06.2023.**
- L'impossibilità di effettuare calcoli e proiezioni, come invece era previsto per la presentazione delle istanze della Rottamazione ter, non è dovuto a una carenza dell'apparato informatico dell'Agenzia della Riscossione, ma al perimetro della definizione non ancora delineato, in attesa delle possibili adesioni al saldo e stralcio degli enti locali e alla rottamazione stessa da parte degli enti previdenziali privati. In sostanza, quindi, non è possibile generare proiezioni non conoscendo con precisione ancora quanti e quali siano i debiti definibili da ogni contribuente.

Rottamazione-quater e dilazione ordinaria

Il Sole 24Ore 27.01.2023 p. 22

- **Durante Telefisco 2023 l'Agenzia delle Entrate ha confermato che, in caso di decadenza dalla rottamazione-quater, è possibile dilazionare il debito residuo secondo le regole ordinarie.**



Definizione agevolata degli avvisi bonari

Italia Oggi 18.01.2023 p.33

- La definizione agevolata gli avvisi bonari introdotta dalla [L. 197/2022](#) riguarda unicamente le comunicazioni emesse ai sensi dell'art. 36-bis Dpr 600/1973 e art. 54-bis Dpr 633/1972 relative ai periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021.

Sanatoria degli avvisi bonari

Il Sole 24Ore 27.01.2023 p. 22

- Secondo l'Agencia delle Entrate (Telefisco 2023) non si può accedere alla definizione degli avvisi bonari se la dilazione degli stessi è già scaduta al 1.01.2023, così come se non si versa una rata entro la scadenza di quella successiva.
- Inoltre, non si può beneficiare della sanzione ridotta al 3% sull'importo dell'imposta riferita alle rate scadute al 31.12.2022, essendo ancora applicabile la sanzione del 10%.

Ravvedimento operoso speciale

Il Sole 24Ore 2.01.2023 p. 17

- La [legge di Bilancio 2023](#) ha introdotto uno speciale ravvedimento per le violazioni tributarie riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al 2021 e ai periodi d'imposta precedenti. Restano quindi escluse le dichiarazioni omesse.
- In presenza di violazioni plurime, col ravvedimento speciale è necessario definire ogni singola violazione, tenendo conto dei limiti derivanti dal cumulo giuridico delle sanzioni.



Interessi legali al 5%

Il Sole 24Ore 20.12.2022 p. 41

- Dal 2023 gli interessi legali saranno pari al 5% (dall'attuale 1,25%). Di conseguenza, per chi pagherà in modo rateale le somme dovute per la tregua fiscale, prevista attualmente nella legge di Bilancio 2023, o per i soggetti che accederanno al ravvedimento operoso, il costo sarà più elevato.

Ravvedimento speciale col tasso al 2%

Italia Oggi 22.12.2022 p. 26

- Tra le modifiche apportate al disegno di legge di Bilancio 2023 è stato previsto che, per i pagamenti rateizzati previsti dal ravvedimento speciale (attualmente disciplinato dall'art. 40 della manovra), il tasso di interesse da applicare non sarà quello legale del 5%, ma sarà pari al 2%.

Ravvedimento speciale limitato

Il Sole 24Ore 19.12.2022 p. 20

- Il disegno di legge di Bilancio 2023, all'art. 40, introduce l'opzione spot, che scadrà il prossimo 31.03.2022, per il ravvedimento delle violazioni tributarie dichiarative.
- Rispetto al regime dell'art. 13 D.Lgs. 472/1997, sono diverse le peculiarità di questa correzione spontanea:
 - riduzione delle sanzioni, pari a 1/18 del minimo edittale;
 - possibilità di fruire di una rateazione nel pagamento, pari a 8 rate trimestrali di pari importo (la prima con scadenza 31.03.2023);
 - riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate per le violazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021 e precedenti;
 - esclusione dalla definizione agevolata per gli avvisi bonari, le irregolarità formali e l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero;
 - perfezionamento del ravvedimento con il versamento del dovuto o della prima rata entro il 31.03.2023 e con la rimozione delle irregolarità/omissioni.
- Inoltre, all'art. 38 del disegno di legge di Bilancio 2023 viene prevista la definizione in forma agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato, con il fine di fornire copertura totale alle fattispecie legate ad adempimenti di carattere tipicamente dichiarativo.



Nuove regole per omessi versamenti – Legge di Bilancio 2023

Il Sole 24Ore 17.12.2022 p. 5

- La nuova norma, contenuta negli emendamenti, consentirà ai contribuenti che si sono visti sospendere il versamento delle imposte tra il 1.01 e il 30.10.2022 di accedere alla tregua fiscale per gli omessi versamenti, già prevista dall'art. 38 del disegno di legge di Bilancio. In sostanza, le imprese potranno, ricevuto l'avviso bonario d'urgenza, spalmare in più rate i pagamenti: le prime 3 saranno da liquidare nel 2023, mentre il resto si diluirà nei successivi 5 anni. La misura della sanzione è fissata nella misura del 3%.

• Avvisi bonari entro i 5 mila € rateizzabili

Anche gli avvisi bonari entro i 5.000 euro potranno essere rateizzati in 20 rate trimestrali invece dell'attuale piano di dilazione "ridotto" con un massimo di 8 rate. Questa è una delle novità pro contribuente contenuta nel disegno di legge di bilancio 2023

Obbligo di mantenere la Pec per almeno un anno dalla cancellazione dell'impresa

Il Sole 24Ore 17.02.2023 p. 36

- Il nuovo regime delle notifiche al debitore degli atti di procedure concorsuali e, in particolare, del procedimento di apertura della liquidazione ex art. 2, c. 1, lett. i) L. 155/2017, ha conservato il sistema preesistente, imperniato sulla notifica a mezzo Pec eseguita dalla cancelleria (e non dalla parte).
- In caso di esito infruttuoso della Pec, fa seguito un procedimento celere con la notifica a cura dell'istante a mezzo ufficiale giudiziario presso la sede legale e in mancanza, deposito presso la casa comunale con efficacia immediata della notifica ex art. 40, c. 8.
- Va in questa direzione l'obbligo dell'imprenditore di mantenere la Pec per almeno un anno dopo la cancellazione dell'impresa (art. 33, c. 2).



Novità per il lavoro occasionale

Il Sole 24 Ore 20.01.2023 p. 40

- L'Inps, con [circolare n. 6/2023](#), ha esaminato la disciplina del lavoro occasionale di cui all'art. 54-bis del D.L. 50/2017 alla luce delle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2023.
- Dal 2023 ciascun utilizzatore può erogare compensi annui entro il limite di 10.000 euro (in precedenza 5.000 euro) per la totalità dei prestatori. Resta invariato il limite di 5.000 euro di compensi che ogni prestatore può percepire dalla totalità degli utilizzatori e di 2.500 euro dal singolo utilizzatore.
- Ai fini della soglia di 10.000 euro, i compensi erogati a pensionati, studenti under 25, disoccupati e percettori di prestazioni di sostegno del reddito, si computano per il 75%, a condizione che tali prestatori, attraverso la piattaforma informatica, autocertifichino la relativa condizione.
- Le prestazioni occasionali sono utilizzabili anche nell'ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night club e simili.
- La legge di Bilancio ha innalzato anche il numero di dipendenti a tempo indeterminato occupati, da non superare, per poter ricorrere alle prestazioni occasionali, passando da 5 a 10 unità indistintamente per ciascun utilizzatore.



Crediti di imposta energia

Italia Oggi 13.01.2023 p. 25
Il Sole 24Ore 13.01.2023 p. 32

- **La legge di conversione del D.L. 176/2022, definitivamente approvata, estende anche al mese di dicembre 2022 alcuni crediti di imposta per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese.** Si tratta, in particolare, del credito d'imposta del 40% per le imprese energivore; del credito d'imposta del 40% per imprese gasivore; del credito d'imposta del 30% per imprese dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile, pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle energivore; del credito d'imposta del 40% per l'acquisto di gas naturale per imprese non gasivore, pari al 40% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel mese di dicembre 2022, per usi diversi dal termoelettrico.
- **Sono posticipati al 30.09.2023 (in luogo del 30.06.2023) i termini per il relativo utilizzo e la relativa cessione, anche con riferimento ai precedenti crediti di imposta (relativi al 3° trimestre 2022 e ai mesi di ottobre e novembre 2022). La comunicazione all'Agenzia delle Entrate dovrà essere effettuata entro il 16.03.2023.**

Bonus bollette nella legge di Bilancio

Il Sole 24Ore 4.01.2023 p. 18

- I cc. da 2 a 9 della L. 197/2022 ([legge di Bilancio 2023](#)) garantiscono l'estensione dei crediti d'imposta energia e gas anche ai primi 3 mesi del 2023, a condizione che vi sia stato un incremento nei prezzi di oltre il 30% tra 4° trimestre 2019 e 4° trimestre 2022.
- Inoltre, la percentuale del bonus passa al 45% per le imprese energivore, le imprese gasivore e quelle non gasivore, ed al 35% per le imprese non energivore.
- Sono previste le consuete modalità di utilizzo di compensazione in F24, con termine al 31.12.2023, e di cessione.



Comunicazione consumi e credito d'imposta per bonus energetici

Italia Oggi 15.12.2022 p. 30

- Arera, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ha affermato che i fornitori di energia e gas naturale dovranno inviare ai richiedenti, entro il 29.01.2023, la comunicazione dei consumi relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022 e il calcolo del credito d'imposta maturato, alle imprese non energivore e non gasivore. Per quanto riguarda i consumi di dicembre 2022, la scadenza è invece il 1.03.2023.

Cessione crediti energetici 2° trim. 2022

Il Sole 24Ore 27.01.2023 p. 29

- L'Agenzia delle Entrate, con [provvedimento 26.01.2023](#), ha approvato il nuovo modello per effettuare la cessione dei crediti energetici di dicembre 2022 e aggiornato il calendario delle cessioni per tenere conto del nuovo termine unico, fissato al 30.09.2023, per compensare in F24 i crediti del 3° trimestre, del bimestre ottobre-novembre e di dicembre del 2022, ossia di tutti i crediti 2022 ancora utilizzabili (quelli del 1° e del 2° trimestre sono scaduti alla fine del 2022).
- È stato portato al 20.09.2023 il termine per comunicare le cessioni dei crediti del 3° e 4° trimestre 2022; in generale, la cessione dovrà, però, essere effettuata non oltre metà settembre per sfruttare il tax credit nel versamento di ritenute, Iva e contributi del 18.09 (cadendo il 16.09 di sabato). Sono previsti 4 nuovi codici da utilizzare per comunicare la cessione; è stato nuovamente integrato il modello telematico e il correlato software necessari per comunicare l'opzione.
- Si attende ancora, invece, il modello telematico con cui i beneficiari dei crediti di imposta riguardanti il 3° e 4° trimestre 2022 dovranno inviare, entro il 16.03.2023, una comunicazione alle Entrate con evidenza del credito maturato nel 2022. L'omessa comunicazione è punita con perdita del diritto di effettuare la compensazione del credito residuo al termine del 2022.



Forfetari senza fattura elettronica

Italia Oggi 31.12.2022 p. 27

- Forfetari senza fattura elettronica nel 2023 anche se nel corso del 2022 hanno superato i 25.000 euro di ricavi e compensi ragguagliati all'anno; Inoltre, confermato anche per il 2023 lo specifico divieto di emissione delle fatture elettroniche per gli operatori sanitari che inviano i dati al sistema tessera sanitaria (TS) in riferimento alle sole prestazioni soggette ad invio al citato sistema TS che restano dunque in versione "fattura cartacea".
- Queste le informazioni in merito all'applicazione della fattura elettronica per il 2023. La prima, riguardante i forfetari, fornita con una [faq pubblicata il 22.12.2022 dall'Agenzia delle Entrate](#); la seconda, per gli operatori sanitari, stabilita dall'art. 3, c. 2 D.L. 198/2022 ("Milleproroghe").

Flat tax incrementale – Legge di Bilancio 2023

Italia Oggi 31.12.2022 p. 23

- **Per il solo 2023 è prevista la flat tax incrementale, riguardante le persone fisiche titolari di reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo che non applicano il regime forfettario. Si tratta di una tassa piatta al 15%, da applicare alla parte degli aumenti di reddito calcolata rispetto ai redditi registrati nei 3 anni precedenti. La norma affronta anche le conseguenze del nuovo regime sulla determinazione dei requisiti reddituali validi ai fini del riconoscimento di benefici fiscali, nonché degli acconti dovuti per il periodo d'imposta 2024.**
- La norma stabilisce che ai lavoratori autonomi con redditi fino a 40.000 euro che non aderiscono al regime forfettario si applicherà una tassa piatta del 15% sulle variazioni di reddito (superiori al 5%) calcolate come differenza tra il maggior reddito prodotto nell'anno 2023 rispetto al più elevato dei redditi dichiarato nel triennio precedente.



Autovetture aziendali

Il Sole 24Ore 2.01.2023 p. 18

- La disciplina fiscale delle autovetture possedute da imprese e professionisti a vario titolo (proprietà, leasing, noleggio o analoghi), si presenta molto restrittiva, ponendo forti limiti sia alla deducibilità dei costi sia alla detraibilità dell'Iva (rispettivamente disciplinata dall'art. 164 Tuir e dall'art. 19-bis1, lett. c) D.P.R. 633/1972), puntando sul concetto di esclusiva strumentalità dell'autovettura rispetto all'attività.
- Il concetto di esclusiva strumentalità è stato affrontato dall'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 7.11.2022 n. 553, che, richiamando precedenti circolari e risoluzioni, lo individua nelle autovetture "senza le quali l'attività non può essere esercitata", affermando, altresì, che a nulla rileva la modalità organizzativa dell'impresa.
- La risposta ad interpello estende il concetto di esclusiva strumentalità alle autovetture con le seguenti caratteristiche: dotate di attrezzature e prescritte dal decreto del Ministero dell'Interno, obbligatoriamente richieste per svolgere l'attività, e non utilizzabili, per le loro stesse caratteristiche, per scopi privati.

Buoni benzina detassati

Italia Oggi 12.01.2023 p. 22

- In sede di conversione in legge del decreto Aiuti-quater è stato confermato che, nel periodo gennaio-marzo 2023, il valore dei buoni benzina ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel limite di euro 200 per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente.
- Gli aumenti del costo del carburante dettati dalla speculazione saranno fronteggiati con l'introduzione dell'obbligo, per gli esercenti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione per uso civile, di comunicare il prezzo di vendita praticato. Il taglio delle accise, che ha un onere finanziario di un miliardo di euro al mese, sarà affrontato nell'ambito della riforma fiscale.



Agevolazioni 2023 sull'acquisto di immobili

Il Sole 24 Ore 23.01.2023 p. 2-3

- **Giovani under 36 e con Isee fino a 40.000 euro:** confermata per il 2023 l'agevolazione che prevede l'esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale per gli atti stipulati entro il 31.12.2023, riguardanti le abitazioni principali (non in categoria A/1, A/8 e A/9). L'esenzione riguarda sia i contratti di acquisto della proprietà di prime case, sia gli atti traslativi o costitutivi di nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione. Per gli acquisti soggetti a Iva, invece, è previsto un credito d'imposta pari all'intera Iva versata. Gli under 36 possono essere anche esentati dall'imposta sostitutiva sui mutui (0,25%).
- **Fondo Gasparrini:** il Fondo di solidarietà per la sospensione dei mutui per l'acquisto della prima casa continuerà a operare in deroga per tutto il 2023. Pertanto, ancora senza vincoli Isee, potranno accedervi anche i lavoratori autonomi, liberi professionisti, imprenditori individuali, coltivatori diretti, artigiani e piccoli commercianti con un calo del fatturato superiore al 33% su base trimestrale, i titolari di mutui di massimo 400.000 euro, i titolari di mutui assistiti dal Fondo di garanzia per i mutui prima casa e le cooperative edilizie a proprietà indivisa.
- **Acquisto di immobili green:** per gli acquisti di immobili residenziali in classe energetica A o B, entro il 31.12.2023, è riconosciuta la detrazione Irpef del 50% dell'Iva versata. La detrazione deve essere suddivisa in 10 rate annuali, a partire dalla dichiarazione dei redditi riferita all'anno in cui sono state sostenute le spese e nei 9 periodi d'imposta successivi.
- **Detrazioni edilizie:** per l'acquisto di abitazioni ristrutturate o costruite da imprese restano valide, a certe condizioni, anche le detrazioni edilizie: bonus del 50% sulle case ristrutturate, valido anche per l'acquisto o la costruzione del box auto pertinenziali e sismabonus.

Rivalutazione terreni e partecipazioni

Il Sole 24Ore 4.01.2023 p. 18

- La [legge di Bilancio 2023](#) ha previsto una nuova rivalutazione di terreni e partecipazioni, posseduti al 1.01.2023, per i soggetti che li detengono fuori dal regime d'impresa con il versamento, entro il 15.11.2023, dell'imposta sostitutiva del 16%, in aumento rispetto al passato.
- Inoltre, è stato disposto anche l'allargamento dei beni affrancabili con l'inclusione anche di titoli negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione.



Assegnazione agevolata ai soci

Il Sole 24Ore 12.12.2022 p. 38

- Il disegno di legge di Bilancio 2023 ripropone, a distanza di 6 anni, le operazioni di: assegnazione agevolata, cessione agevolata o trasformazione societaria agevolata, che erano state precedentemente istituite dalla legge di Stabilità 2016, poi prorogate al 30.09.20217.
- Nell'attuale versione il legislatore presenta la stessa agevolazione, con scadenza al 30.09.2023, ma con un panorama molto diverso da quello precedente, soprattutto per effetto dei vari provvedimenti relativi alla pandemia e al conflitto russo-ucraino.
- Viene chiarito il significato civilistico dell'operazione di assegnazione (posto che manca una definizione specifica nel Codice Civile) e bisogna porre attenzione al fatto che l'assegnazione agevolata può essere interessata da casi in cui è presente nel patrimonio netto una particolare riserva generata per effetto dei "provvedimenti Covid" (ad esempio, sospensione degli ammortamenti).
- Come ogni agevolazione tributaria, anche l'assegnazione agevolata è accompagnata da disposizioni che tendono ad evitare abusi e vantaggi illegittimi, come, ad esempio, l'inserimento nella compagine sociale di un nuovo socio al solo fine di beneficiare del vantaggio fiscale. Tuttavia, al 30.09.2023 la compagine sociale può essere diversa da quella dell'anno precedente.

Assegnazione agevolata terreni agricoli

Il Sole 24Ore 20.12.2022 p. 44

- Il Ddl di Bilancio 2023 ripropone la facoltà per le società proprietarie di terreni concessi in affitto, o di fabbricati non destinati allo svolgimento dell'attività (immobili patrimonio, merce, strumentali non utilizzati) di estromettere questi beni, di cederli o di trasformarsi in società in società semplice a condizioni agevolate.
- La norma riprenderebbe il dettato della L. 208/2015 (art. 1, cc. 115-120): l'assegnazione agevolata sconterebbe l'imposta di registro in misura dimezzata e le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa. Pertanto, l'imposta sarà pari al 7,5% nel caso dei terreni agricoli assegnati ai soci e al 4,5% nel caso di assegnazione a soci imprenditori agricoli professionali (Iap) o coltivatori diretti iscritti alla previdenza agricola.
- Oltre alle imposte sul trasferimento, l'assegnazione, trasformazione o cessione è assoggettata anche a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi dell'8% (10,50% nel caso di società di comodo in 2 degli ultimi 3 esercizi) sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati e il valore fiscalmente riconosciuto ai beni stessi.